TOMASO GALLETTO

ART. 18

TESTO ARTICOLO

Gli organismi presso i Tribunali.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

* * *

GLI ORGANISMI PRESSO I TRIBUNALI

Il ruolo fondamentale assegnato all'avvocatura nell'ambito del nuovo modello di conciliazione stragiudiziale introdotto nel nostro ordinamento è riconosciuto dalla stessa legge delega con la previsione che i Consigli degli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione avvalendosi del proprio personale, ma utilizzando locali loro messi a disposizione dall'amministrazione della giustizia (art. 60 comma 3, lett. della legge 69/2009).

Il *Decreto*, per parte sua, all'art. 18 ripete sostanzialmente le disposizioni della delega, precisando che sarà il Presidente del tribunale a mettere a disposizione degli organismi istituiti dai consigli degli ordini forensi i locali necessari per l'espletamento dell'attività di mediazione ed aggiungendo altresì che tali organismi sono iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari relative alla istituzione ed alla tenuta di tale registro.

Non vi è dubbio che nel disegno del legislatore gli organismi istituiti dai consigli degli ordini forensi sono destinati a costituire l'ossatura fondamentale omogeneamente radicata sul territorio, dell'intero sistema di conciliazione stragiudiziale delle controversie che si è inteso introdurre con la nuova normativa.

Un primo elemento di rilievo è costituito dalla constatazione che gli organismi istituiti dai consigli degli ordini forensi si caratterizzano, rispetto a quelli che potranno essere istituiti da altri ordini professionali ai sensi dell'art. 19 del *Decreto* sotto due distinti profili : da un lato essi non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva da parte del Ministero (prevista invece per gli organismi istituiti da altri organi professionali) e, da altro lato, per la loro competenza generalizzata ad operare la mediazione nell'ambito di

tutte le materie, mentre gli organismi istituiti da altri ordini professionali possono operare soltanto nell'ambito delle materie riservate alla competenza di tali ordini.

Ciò detto in ordine alla posizione privilegiata che il legislatore assegna agli organismi istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati presso ciascun Tribunale, occorre indagare quale sia la natura giuridica di essi e quale possa esserne la struttura.

Per quanto riguarda la natura giuridica di tali organismi ed in considerazione della qualificazione quale ente pubblico non economico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituito presso ciascun Tribunale è ragionevole ritenere che essi avranno natura non dissimile dagli organismi istituiti presso le camere di commercio sulla base della considerazione che essi opereranno nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente di appartenenza (il consiglio dell'ordine) e non daranno vita ad una impresa commerciale, pur erogando il servizio di mediazione secondo le regole del diritto privato.

Essi opereranno quale organo del consiglio deputato alla gestione del servizio di mediazione amministrata e conseguentemente non sembra che possano costituire autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, distinti da quelli facenti capo all'ente di cui essi costituiscono emanazione.

In questa prospettiva emerge la problematica relativa alla diretta imputabilità all'ordine delle attività espletate dall'organismo da questi istituito, con conseguente assunzione di responsabilità direttamente in capo al consiglio dell'ordine¹.

Una possibile soluzione potrebbe essere costituita dalla istituzione di un ente che, pur essendo promanazione del consiglio dell'ordine, sia dotato di personalità giuridica evitandosi così eventuali ripercussioni negative sul patrimonio del consiglio dell'ordine.

Quasi tutti i consigli territoriali dell'ordine degli avvocati hanno dato vita ad organismi di mediazione, talvolta a servizio di più ordini, sicchè oggi si può riscontrare una capillare offerta del servizio di mediazione in tutto il Paese.

Dal punto di vista statistico, inoltre, emerge che la maggior parte della domanda del servizio di mediazione si indirizza alternativamente verso gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di Commercio o presso gli ordini degli avvocati e solo marginalmente verso organismi di natura privatistica.

_

¹ Questo delicato profilo, riconducibile ai profili della responsabilità degli organismi di mediazione nei confronti delle parti e dei terzi in generale, è approfondita *supra* sub art. 16